

Repubblica Italiana

Unione dei Comuni Valli e Delizie

Provincia di Ferrara

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO, PORTOMAGGIORE  
E L'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE PER LA GESTIONE DEI  
SERVIZI DI SUPPORTO DELL'UNIONE

s.p. 1

L'anno **duemilatredici (2013)**, il giorno Uno (1) del mese di  
Ottobre, nella Sede dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in  
Portomaggiore (Ferrara), Piazza Umberto I, n. 5, c.a.p.44015,  
con la presente convenzione, tra i Signori:

**ANTONIO FIORENTINI** Sindaco del Comune di **ARGENTA**, autorizzato  
alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione  
consiliare n. 75 del 23.09.2013 - Codice Fiscale 00315410381;

**ANDREA MARCHI** Sindaco del Comune di **OSTELLATO** autorizzato  
alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione  
consiliare n. 52 del 26.09.2013 - Codice Fiscale  
001424300388;

**NICOLA MINARELLI** Sindaco del Comune di **PORTOMAGGIORE**,  
autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con  
deliberazione consiliare n. 37 del 26.09.2013 - Codice  
Fiscale 00292080389;

**ANTONIO FIORENTINI** Presidente dell'**UNIONE DEI COMUNI VALLI E  
DELIZIE**, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto  
con deliberazione Consiliare Unione n. 13 del 30.09.2013 -  
Codice Fiscale 93084390389;

**PREMESSO:**

- **che** con deliberazioni n. 5 in data 18/2/2013 del Comune di Argenta, n. 6 del 18/2/2013 del Comune di Ostellato e n. 4 del 18/2/2013 del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l'Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore ed approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico;
- **che** in data 3 aprile 2013, con atto del Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, rep. n. 52 racc. n. 37, è stato sottoscritto, da parte dei tre Sindaci, l'Atto costitutivo della nuova Unione dei Comuni Valli e Delizie, in conformità allo Statuto, allegato all'Atto costitutivo stesso, ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e della Legge Regionale n. 21 del 21/12/2012;
- **che**, successivamente, con deliberazioni n. 60 del 22/07/2013 del Comune di Argenta, n. 40 del 29/07/2013 del Comune di Ostellato e n. 30 del 18/07/2013 del Comune di Portomaggiore, esecutive ai sensi di legge, è stata apportata una modifica statutaria mediante l'inserimento dell'ulteriore funzione da conferire da parte dei Comuni all'Unione rappresentata dai Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - ICT), dei Comuni e dell'Unione;

*Handwritten initials: A, A, and a signature.*

- **che** l'art. 5 dello Statuto dell'Unione "Funzioni dell'Unione", modificato, recita: "1. All'Unione può essere conferito, da parte dei Comuni, l'esercizio di funzioni amministrative e servizi propri o delegati. La titolarità delle funzioni proprie dei Comuni che gli stessi conferiscono in gestione all'Unione, resta in capo ai medesimi secondo le leggi vigenti in materia.


2. I Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore conferiscono all'Unione, all'atto della sua costituzione, le seguenti funzioni:

- Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale, Ambiente,
- Sportello Unico per le Attività Produttive,
- Gestione delle risorse umane,
- Tributi locali;
- Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - ICT), dei Comuni e dell'Unione.

3. Entro l'01.01.2014 saranno conferite all'Unione - in conformità alle previsioni contenute nella L.R. 21 del 21.12.2012, le seguenti ulteriori funzioni:

- Protezione civile
- Servizi sociali.

4. Il conferimento di funzioni amministrative e servizi si



perfeziona con l'approvazione di apposite convenzioni in identico testo da parte dei Consigli comunali e del Consiglio dell'Unione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le convenzioni devono tassativamente specificare:

- o Il contenuto della funzione o del servizio conferiti
- o Le finalità
- o Le forme di consultazione degli Enti contraenti nonché la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni
- o Le modalità di organizzazione e svolgimento della funzione o del servizio
- o I rapporti finanziari tra gli enti
- o I reciproci obblighi e garanzie
- o La durata e le modalità di revoca del conferimento delle funzioni. La durata del conferimento delle singole funzioni non può essere inferiore a 5 anni. La revoca anticipata da parte di uno o più Comuni è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta con l'accordo di tutti gli enti aderenti all'Unione.
- o Le conseguenze finanziarie (anche di carattere sanzionatorio e risarcitorio) della revoca delle funzioni prima della scadenza e del mancato rinnovo del conferimento delle stesse alla

Handwritten signatures and initials on the right side of the page. There are three distinct marks: a cursive signature at the top, a large stylized initial 'A' in the middle, and another cursive signature at the bottom.

scadenza pattuita, ferma restando la disciplina contenuta nell'art. 8 con riferimento alla fattispecie del recesso del Comune dall'Unione e nell'art. 22 con riferimento al personale.

5. A seguito del conferimento delle funzioni, all'Unione competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

6. L'Unione, inoltre, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai Comuni all'atto del conferimento della funzione. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 22 del presente Statuto, all'Unione sono, inoltre, trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni e servizi ad essa affidati in gestione, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dai bilanci dei Comuni."

- **che** con deliberazioni n. 75 in data 23.09.2013 del Consiglio comunale di Argenta, n. 52 del 26.09.2013 del Consiglio comunale di Ostellato e n. 37 del 26.09.2013 del Consiglio comunale di Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, i suddetti Comuni hanno disposto il conferimento all'Unione dei Comuni Valli e Delizie delle suddette funzioni;

- **che** l'Unione Valli e Delizie ha accettato il conferimento della funzione in parola, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione con deliberazione di Consiglio n...del 30.09.2013;

- **che** per il funzionamento dell'Unione è necessario che la stessa sia dotata di idonei servizi di amministrazione generale, di gestione finanziaria e di controllo, organizzati in collaborazione con i Comuni aderenti;

- **che**, in particolare, l'Unione dei Comuni è assoggettata a tutte le norme dell'Ordinamento giuridico riguardanti gli Enti Locali e che, pertanto, dovrà ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa statale e regionale in materia ad esempio di: Ordinamento finanziario e contabile, Funzionamento degli organi, Disciplina dei contratti pubblici, Amministrazione Digitale, Trasparenza, Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni, Tutela della Privacy, Tutela della Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1- Oggetto**

1. La presente convenzione ha ad oggetto l'esercizio e l'organizzazione da parte dell'Unione dei Comuni "Valli e Delizie" delle funzioni e servizi propri di amministrazione generale, di gestione finanziaria e di controllo (definiti anche, per semplicità, "servizi di supporto"), di seguito indicati in dettaglio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

*Handwritten initials and a signature:*  
A  
D  
M

- a) comunicazione istituzionale;
- b) servizio economico-finanziario;
- c) servizio provveditorato ed economato;
- d) assicurazioni;
- e) controllo di gestione;
- f) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- g) prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità per le funzioni conferite all'Unione;
- h) obblighi in materia di trasparenza e tutela della privacy in relazione alle funzioni conferite all'Unione;
- i) affari generali ed attività di segreteria degli organi istituzionali;
- j) contratti;
- k) albo pretorio on-line;
- l) protocollo informatico;
- m) sito internet istituzionale;
- n) obblighi in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

*Handwritten initials and signatures:*  
A  
M

**Art. 2 - Finalità**

1.L'organizzazione delle funzioni e dei servizi di amministrazione generale, di gestione finanziaria e di controllo, deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse

dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

**Art. 3 - Modalità di organizzazione e svolgimento della  
funzione**

1. L'organizzazione delle funzioni e dei servizi di amministrazione generale, finanziaria e di controllo dell'Unione, deve essere sempre improntata ai seguenti principi:

- a. massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- b. preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
- c. rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- d. divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- e. standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- f. costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante la digitalizzazione dei documenti e dei fascicoli, l'introduzione della firma elettronica e l'utilizzo della PEC ed al miglioramento dell'attività di programmazione;

Handwritten initials 'P' at the top, a large stylized mark resembling a 'D' or 'A' in the middle, and another set of initials 'M' at the bottom.

g. responsabilizzazione del personale per il conseguimento dei risultati, in rapporto al diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale.

2.L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività di amministrazione generale, di gestione finanziaria e di controllo, mediante una struttura organizzativa approvata dalla Giunta dell'Unione e adeguata nel tempo per soddisfare le esigenze del servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della presente convenzione.

3.Le spese che l'Unione sostiene per esercitare le competenze, le funzioni e svolgere le attività di amministrazione generale, di gestione finanziaria e di controllo sono finanziate con risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni, secondo quanto previsto ed indicato all'articolo 7 della presente convenzione.

4.Ai sensi dell'art. 31 comma 1 dello Statuto dell'Unione fino all'emanazione di propri atti regolamentari per il funzionamento interno dell'Unione, si applicano, in quanto compatibili, comunque non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, i Regolamenti in vigore presso il Comune sede dell'Unione, ad esclusione del Regolamento di contabilità, del Regolamento dei controlli interni e del Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive o di governo, per i quali si

applicano i regolamenti in vigore presso il Comune di Argenta. All'atto dell'approvazione della presente Convenzione l'Unione si è già dotata di un proprio Regolamento di contabilità.

#### **Art. 4 - Dotazione organica**

1. La dotazione organica necessaria all'espletamento delle funzioni e dei servizi di amministrazione generale, finanziaria e di controllo dell'Unione, è definita dalla Giunta dell'Unione con provvedimenti di programmazione annuale e pluriennale, previo accordo con i Comuni conferenti.

2. I Comuni conferenti comandano e/o trasferiscono all'Unione il personale dipendente, a tempo determinato e/o indeterminato, a tempo pieno o parziale, necessario allo svolgimento delle funzioni di supporto oggetto della presente convenzione.

3. Con riferimento al personale dei Comuni che si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, sia presso il Comune di appartenenza, che presso l'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione definiranno le modalità di impiego delle relative professionalità nel rispetto della normativa vigente in materia.

4. L'Unione potrà, nel prosieguo, avvalersi anche di altro personale assunto direttamente nelle varie forme consentite dalla legge o mediante costituzione di contratti di lavoro

autonomo nel rispetto del quadro normativo di tempo in tempo vigente in materia di assunzioni, incarichi e vincoli alla spesa di personale, nonché nel rispetto delle norme in materia contenute nello Statuto dell'Unione.

5. Il rapporto di lavoro ed i relativi atti di gestione del personale comandato sono di competenza del Comune titolare del rapporto di lavoro, mentre il rapporto funzionale fa capo all'Unione.

#### **Art. 5 - Competenze dei Dirigenti**

1. Le funzioni ed i servizi di amministrazione generale, finanziaria e di controllo dell'Unione sono ripartite, con apposito provvedimento del Presidente dell'Unione, tra i Dirigenti incaricati della responsabilità gestionale delle funzioni conferite dai Comuni all'Unione ed il Segretario dell'Unione, in base alle rispettive competenze e professionalità.

2. Ai Dirigenti delle funzioni e dei servizi di amministrazione generale, finanziaria e di controllo dell'Unione, sono attribuiti, a ciascuno in relazione all'incarico assegnato, tutti i compiti previsti dall'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000, ossia la direzione ed il coordinamento generale dei rispettivi Servizi ed in particolare, sia pure a titolo esemplificativo, spetta ad essi:

- assicurare il corretto e puntuale svolgimento di tutte le attività connesse al Servizio;
- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso del Servizio, finalizzati al conseguimento dei risultati definiti nell'ambito della programmazione degli Organi di governo dell'Unione;
- coordinare e gestire il personale assegnato al Servizio, in modo da conseguire il miglior utilizzo delle risorse umane disponibili, nell'ottica della completa realizzazione degli obiettivi prefissati;
- assicurare il costante aggiornamento ed adeguamento dell'attività svolta alle intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento;
- gestire in modo razionale le risorse finanziarie e strumentali disponibili;
- mantenere i rapporti con i Dirigenti/Responsabili dei servizi interni dei singoli Comuni, al fine di garantire il tempestivo svolgimento dei rispettivi compiti;
- porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire il rispetto delle norme di tutela della privacy;
- garantire il diritto di accesso agli atti da parte di tutti gli interessati, nel rispetto di quanto previsto dalla legge;

- assicurare l'osservanza degli adempimenti in tema di "Amministrazione trasparente" relativamente al proprio Servizio;
- coordinare eventuali gruppi di lavoro intercomunali;
- fornire agli enti convenzionati tutte le informazioni richieste in merito all'attività del Servizio;
- Conferire gli incarichi di posizione organizzativa;
- esprimere i pareri di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e, più in generale, esercitare le attività di controllo della regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis del D. lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- attuare, in base all'organizzazione interna propria dell'Unione le diverse tipologie di controllo interno previste e disciplinate dall'art. 147 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

3.Al Dirigente Responsabile del Servizio economico-finanziario dell'Unione, di cui all'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, spettano tutti i compiti previsti dall'art. 153, nonché le funzioni di controllo amministrativo e contabile di cui agli artt. 147-bis e 147-quinquies del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.



**Art. 6 - Flussi informativi e forme di consultazione**

1.I Dirigenti dei servizi di amministrazione generale, finanziaria e di controllo dell'Unione adottano, ciascuno per le proprie competenze, ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione alla Giunta dell'Unione ed alle Giunte dei Comuni aderenti all'Unione.

2.Per lo svolgimento delle funzioni di raccordo con i singoli Comuni, i Dirigenti forniscono ai referenti comunali, che verranno individuati con apposito atto dai singoli Comuni, le informazioni in merito agli aspetti organizzativi della gestione ovvero riguardanti novità normative di interesse trasversale all'Unione ed ai Comuni, nelle materie oggetto dei servizi di supporto dell'Unione.


3.L'Unione trasmette ai Comuni copia degli atti assunti dal Consiglio dell'Unione e dalla Giunta dell'Unione.

4.Viene assicurata, inoltre, la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione finanziaria e di pianificazione delle attività secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente, dal Regolamento di contabilità e dalla presente convenzione. In particolare, l'Unione, ai fini della predisposizione delle previsioni di bilancio dei singoli Comuni, trasmette agli stessi:

*Handwritten marks:*  
A circled 'P'  
A circled 'A'  
A signature

- a) schemi del bilancio di previsione dell'Unione, entro i termini stabiliti dall'art. 8 del Regolamento di contabilità dell'Unione;
- b) bilancio di previsione e piano esecutivo di gestione/piano delle performance dell'Unione subito dopo l'approvazione da parte degli Organi competenti;
- c) proposte di delibera aventi ad oggetto variazioni al bilancio dell'Unione che incidano sulle risorse a carico dei Comuni aderenti, entro i termini previsti dall'art. 14 del Regolamento di contabilità dell'Unione;
- d) proposta di delibera di verifica dello stato di attuazione dei programmi e del permanere degli equilibri di bilancio da adottarsi ai sensi dell'art. 193 del TUEL entro il 30 settembre di ogni anno, qualora essa incida sui bilanci dei Comuni aderenti, entro i termini stabiliti dall'art. 15 del regolamento di contabilità dell'Unione;
- e) proposta di delibera avente ad oggetto la variazione di assestamento generale del bilancio da approvarsi entro il 30 novembre di ogni anno, qualora essa incida sulle risorse a carico dei Comuni aderenti entro i termini previsti dall'art. 16 del Regolamento di contabilità dell'Unione.

5. Il bilancio di previsione è corredato dal piano di ripartizione e versamento degli oneri finanziari a carico dei singoli Comuni.

Handwritten signature and initials in the right margin. The signature is a cursive 'D' at the top, followed by a large, stylized signature below it, and the initials 'M' and 'S' written vertically below that.

6. Il coordinamento tecnico-organizzativo tra i servizi dell'Unione ed i servizi dei Comuni, con particolare riferimento ai servizi economico-finanziari, è assicurato mediante il flusso costante e regolare delle informazioni ai sensi dell'articolo 45 del regolamento di contabilità dell'Unione e l'effettuazione di riunioni periodiche di raccordo, che si potranno svolgere per iniziativa dei singoli Dirigenti dell'Unione o dei Comuni oppure su richiesta dei Segretari generali dell'Unione e dei Comuni.

#### **Art. 7 - Rapporti finanziari**


1. La partecipazione finanziaria di ciascun Comune conferente, all'esercizio della funzione di amministrazione generale, finanziaria e di controllo dell'Unione, è determinata in proporzione alla **popolazione residente** al 31 dicembre del secondo anno antecedente all'anno di riferimento. Per l'anno 2013 la spesa è pertanto ripartita in proporzione alla popolazione residente al 31/12/2011 nei Comuni aderenti:

- Argenta - popolazione al 31/12/2011: 22.553 - 54,47%
- Ostellato - popolazione al 31/12/2011: 6.487 - 15,67%
- Portomaggiore - popolazione al 31/12/2011: 12.361 - 29,86%.

2. Le spese sono rappresentate dalle spese sostenute per il funzionamento e per la gestione dei servizi di supporto, ivi comprese le spese di personale. Tutte le spese di funzionamento e gestione saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite mediante i criteri indicati al comma 1 del presente articolo, fatte salve le precisazioni previste in relazione alla sede dell'Unione ed alle sedi distaccate presso gli enti non sede dell'Unione, nonché ai beni strumentali ed ai beni di consumo, contenute nella Convenzione specifica.

3. L'Unione rendiconta periodicamente, almeno una volta all'anno entro il 30 settembre, lo stato di attuazione dei programmi e le variazioni eventualmente necessarie al proprio bilancio, al fine di coordinare tali risultanze con quelle proprie dei Comuni aderenti. Le variazioni al bilancio dell'Unione che comportano riflessi di carattere sostanziale sugli atti di programmazione finanziaria dei Comuni aderenti, devono trovare un nuovo coordinamento con i Comuni stessi prima di essere assunti dall'Unione. In ogni caso le modalità della gestione dovranno essere tali da non creare squilibri alla gestione dei bilanci dei singoli Comuni aderenti.

4. L'Unione comunica la quota di spese per ciascun Comune, anticipatamente, con cadenza trimestrale a partire dal 31 gennaio di ogni anno, le quote di trasferimenti a carico dei



singoli Comuni. Tali quote vanno versate dai Comuni all'Unione entro i 30 giorni successivi.

5. I trasferimenti ed i contributi statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze e delle funzioni conferite all'Unione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora si riferiscano a progetti, interventi, investimenti che dovrà attuare l'Unione, anche se originati precedentemente al conferimento della funzione, dai Comuni. L'Unione utilizza tali risorse nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative di riferimento. Viceversa, i trasferimenti ed i contributi introitati successivamente al conferimento della funzione all'Unione, ma riferiti a progetti, interventi ed investimenti già realizzati dai Comuni, competono a questi ultimi.

#### **Art. 8 - Decorrenza e durata della convenzione-Recesso**

1. In considerazione della indispensabilità dei servizi di amministrazione generale, finanziaria e di controllo, al funzionamento dell'ente locale Unione, l'efficacia della presente convenzione decorre dall'1 ottobre 2013 ed ha durata pari a quella dell'Unione stessa.

#### **Art. 9 - Tutela dei dati e sicurezza**

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione dei Comuni per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione,

D

A

Mu

gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le  
funzione di amministrazione generale, finanziaria e di  
controllo dell'Unione.

2. Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di  
competenza dei servizi oggetto della presente convenzione,  
procede alla nomina dei Responsabili del trattamento  
precisando indirizzi, compiti e funzioni.


3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito dei  
servizi di supporto devono essere nominati incaricati del  
trattamento da parte del Responsabile del trattamento.

4. L'Unione si obbliga al trattamento dei dati personali di  
cui entra legittimamente in possesso per i soli fini  
istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al  
periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità,  
impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili  
per le finalità proprie.

5. L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si  
obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del  
trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.

6. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di  
ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di  
effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del  
trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza  
adottate.

7.L'accesso ai dati di ogni singolo Comune presso l'Unione, anche ai sensi del D. Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.



**Art. 10 - Controversie**

1.La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

**Art. 11 - Rinvio**

1.Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

2.Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti con la presente convenzione.

**Art. 12 - Regime di imposta di bollo e di registro**


1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata è esente dall'imposta di bollo a termini dell'art. 16 allegato B Tabella DPR 642/72.

2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini dell'art. 1 Lettera B parte II tariffa allegata al DPR 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Argenta


Fiorentini Antonio



---

Per il Comune di Ostellato

Marchi Andrea



---

Per il Comune di Pertomaggiore


Minarelli Nicola



---

Per l'Unione Dei Comuni "Valli e Delizie"

Fiorentini Antonio



---